

Decreto federale che stanZIA mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2008–2011

del 5 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2006³,

decreta:

Art. 1

Per gli anni 2008–2011 sono stanziati i seguenti importi massimi:

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| a. | per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali | 719 milioni di franchi; |
| b. | per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio | 1 886 milioni di franchi; |
| c. | per il versamento di pagamenti diretti | 11 044 milioni di franchi. |

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 5 giugno 2007

Il presidente: Peter Bieri

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 14 marzo 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Ueli Anliker

¹ RS 101

² RS 910.1

³ FF 2006 5815

Decreto federale che stanZIA mezzi finanziari a favore dell'agricoltura
per gli anni 2008–2011. DF
